

www.expartecreditoris.it

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MAIMERI Presidente
(NA) PORTA Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GULLO Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(NA) GIGLIO Membro designato da Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 26.04.2017

Esame del ricorso n. OMISSIS/2016 pervenuto il 26/04/2016 proposto da CLIENTE nei confronti di BANCA SPA

Nella seduta del 26/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente, in data 13.7.2015, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante delegazione di pagamento stipulato nel marzo 2009, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, ha adito questo Arbitro chiedendo: 1) di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la restituzione in maniera proporzionale delle commissioni corrisposte e dei premi assicurativi non goduti, in seguito all'estinzione anticipata del contratto di prestito personale estinguibile mediante cessione "*pro solvendo*" di quote della retribuzione mensile; 2) per l'effetto disporre che l'intermediario sia tenuto al rimborso nei confronti dell'istante di euro 849,83 a titolo di commissioni ed oneri assicurativi non goduti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento in data 13.7.2015; 3) disporre il ristoro per le spese legali sostenute dall'istante per l'assistenza nel presente procedimento.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo: 1) la natura *up front* delle commissioni del mediatore in quanto volte a remunerare l'attività svolta dal soggetto deputato al collocamento fuori sede la cui attività si esaurisce al momento della stipula del finanziamento come evincibile anche testualmente dal contratto (cfr. art. 3 B1); 2) di avere accolto le altre richieste del ricorrente mettendo a disposizione del medesimo l'importo – determinato in applicazione del metodo *pro rata temporis* lineare – di euro 842,89, composto nel modo seguente: euro 401,79 per commissioni di intermediazione (precedente somma messa a disposizione non incassata; euro 221,10 per commissioni assicurative, euro 20,00 per spese ricorso ed euro 200,00 per spese legali.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125 *sexies* T.U.B..

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, ed in ossequio a quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

Per quanto concerne il criterio di calcolo del rimborso spettante al ricorrente, il Collegio ritiene di applicare l'orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), secondo cui il criterio *pro rata temporis* è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Posto quanto precede, il Collegio rileva che, nel caso di specie, l'intermediario resistente ha già riconosciuto al ricorrente gli importi dovutigli a titolo di quota parte delle commissioni bancarie e del premio assicurativo in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della settantaseiesima rata di ammortamento (su centoventi complessive).

La resistente non ha inteso, invece, riconoscere alcunché all'istante a titolo di commissione di collocamento, eccedendone la natura *up front*.

Tale eccezione merita accoglimento, in quanto il riferimento nel contratto all'agente, al mediatore autorizzato e/o ad ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede intervenuto nell'operazione (cfr. lett. b1) lascia presumere che le attività effettivamente svolte siano collocabili nella fase preliminare alla concessione del prestito. Pertanto, deve escludersi la spettanza al ricorrente di qualsivoglia rimborso a tale titolo.

In considerazione di quanto precede, il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*